

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO n. 43 del 12.05.2015

Oggetto: Art. 1 comma 237 - quater della l.r. N. 4/2011 e ss.mm.ii. Accreditalamento istituzionale definitivo per attività in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per le strutture sanitarie dell'A.S.L. di Salerno. Integrazione DCA n. 111 del 31/10/2014

PREMESSO:

- a. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159 convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222;
- b. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 il nuovo Presidente pro-tempore della Regione Campania è stato nominato commissario ad acta per il piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo i programmi operativi predisposti dal commissario medesimo ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 88 della legge n. 191 del 2009;
- c. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Governo ha nominato il dott. Mario Morlacco ed il dott. Achille Coppola sub-commissari ad acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per la prosecuzione dell'attuazione del Piano di rientro;
- d. che a seguito delle dimissioni rassegnate in data 22 febbraio 2012 dal sub-commissario Achille Coppola, con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 i compiti relativi alla predisposizione degli acta per la prosecuzione dell'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario sono riuniti nella persona del sub-commissario Mario Morlacco;
- e. che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2013 il Prof. Ettore Cinque è stato nominato quale sub-commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, con riferimento a diverse azioni ed interventi;

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 111 del 31.10.2014, con il quale è stato disposto l'accreditalamento istituzionale definitivo delle strutture eroganti attività in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo dell'A.S.L. di Salerno, stabilendo, tra l'altro:

- a. di rinviare le determinazioni per la Casa di Cura di riabilitazione "Villa Silvia – Montesano", in quanto l'Azienda Sanitaria, con deliberazione n. 248/2014, aveva attestato l'accreditalabilità ai sensi del punto 3 allegato B del regolamento n. 1/2007 quale "nuova struttura privata";

RAVVISATA la esigenza di assumere determinazioni in ordine alla Casa di Cura di Riabilitazione "Villa Silvia – Montesano" alla luce di ulteriori approfondimenti condotti anche alla luce del ricorso al TAR Campania, Sezione di Salerno, promosso dalla medesima struttura, nonché di orientamenti giurisprudenziali che stanno emergendo per analoghe fattispecie;

RILEVATO:

- a. che l'art. 1, comma 796, della legge n.296/2006, tra l'altro, così dispone:
lett. s): *a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i **transitori accreditalamenti** delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da **accreditalamenti provvisori** o **definitivi** disposti ai sensi dell'art. 8-quater del*

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

*lett. t: le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1 gennaio 2010 cessino gli **accreditamenti provvisori** delle strutture private, di cui all'art. 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;*

lett. u: "le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Omissis. Per le regioni impegnate nei piani di rientro ..., le date del 1° gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1° luglio 2007 ... omis sis"

- b. *da ultimo, il comma 1-bis dell'art. 7, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, nel testo integrato dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 ha così modificato l'originaria previsione di cui alla lett. t) dell'art. 1, comma 796, della legge n. 296/2006:*

"lett. t. le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Omissis ...".

- c. *Che, corrispondentemente, l'art. 1, comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e s.m.i. così dispone:*
"Ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8-ter e 8-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), in conformità ai principi generali del sistema, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l'accREDITamento delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1° luglio 2007, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l'accREDITamento delle strutture o attività di nuova realizzazione. Omissis ";
- d. *che, dal quadro normativo delineato, si rileva che rientrano nella prima fase dell'accREDITamento istituzionale le strutture provvisoriamente accreditate o perché già transitoriamente accreditate ai sensi dell'art. 6, comma 6, della L. 724/1994 o perché provvisoriamente accreditate ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, del D.L.vo n. 502/1992, purché alla data del 1° luglio 2007;*

RILEVATO, altresì:

- a. *che la menzione "nuova struttura privata" contenuta nella relazione finale motivata del Comitato di Coordinamento Aziendale per l'AccREDITamento dell'A.S.L. di Salerno muoveva dalla considerazione che l'originaria convenzione stipulata ex art. 6, comma 6, della L. 724/1994 era riferita all'assistenza svolta in residenza sanitaria di riabilitazione estensiva di soggetti portatori di Disabilità fisica, psichica e sensoriale;*
- b. *che fin dal 2006 l'A.S.L. di Salerno ha preso atto del regime ospedaliero dell'assistenza erogata nei posti letto già oggetto della originaria convenzione e che, consequenzialmente, i*

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

provvedimenti successivamente adottati tanto dall'Azienda Sanitaria quanto dalla Regione Campania hanno consentito l'erogazione delle attività sanitarie ospedaliere senza soluzione di continuità, come attestato dai decreti commissariali di determinazione dei limiti di spesa e dai contratti ex art. 8-quinquies del D.L.vo n. 502/1992 di volta in volta sottoscritti e comunque con onere del SSN;

- c. che, pertanto, nel caso di specie, non ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 5, comma 3, del regolamento n. 1/2007 (e del punto 3 dell'"Allegato B" al medesimo regolamento richiamato nella relazione istruttoria);
- d. che, quindi, la Casa di Cura di Riabilitazione "Villa Silvia – Montesano" debba essere accreditata nella prima fase del procedimento disciplinato dall'art. 1, comma 237-quater, della legge regionale n. 4/2011 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione n. 1102 del 20.11.2014 con la quale il Direttore Generale dell'A.S.L. di Salerno, a parziale rettifica della precedente deliberazione n. 248/2014, ha ulteriormente confermato che la Casa di Cura di Riabilitazione "Villa Silvia – Montesano" è in possesso di tutti i requisiti e di tutte le condizioni previste dalla legge per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale definitivo e che, pertanto, è giudicata accreditabile per l'attività di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo con la seguente configurazione:

SILBA S.p.a - Casa di Cura di riabilitazione "Villa Silvia – Montesano" – P.Iva 02181290657 – Sede Operativa: Via F. Galdieri – Trav. B. Rescigno, n. 3 – Roccapiemonte - Classe di qualità: 3

Cod. Disc.	Descrizione	P.L. Totale	Di cui a ciclo diurno
56	Recupero e riabilitazione funzionale	40	0
60	Lungodegenza	30	0
	TOTALE P.L.	70	0

RITENUTO, pertanto di dover disporre l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo della suddetta struttura sanitaria ad integrazione del decreto commissariale n. 111 del 31.12.2014;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

DECRETA

1. ad integrazione del decreto commissariale n. 111 del 31.10.2014 è disposto l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo della seguente struttura sanitaria dell'A.S.L. di Salerno erogante attività in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno:

SILBA S.p.a - Casa di Cura di riabilitazione "Villa Silvia – Montesano" – P.Iva 02181290657 – Sede Operativa: Via F. Galdieri – Trav. B. Rescigno, n. 3 – Roccapiemonte - Classe di qualità: 3

Cod. Disc.	Descrizione	P.L. Totale	Di cui a ciclo diurno
56	Recupero e riabilitazione funzionale	40	0
60	Lungodegenza	30	0
	TOTALE P.L.	70	0



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

2. di stabilire che l'accreditamento di cui al punto 1 decorre dalla data di adozione del presente DCA;
3. di confermare in ogni altra parte il citato decreto commissariale n.132/2014, anche in ordine alla verifica della compatibilità dei disposti accreditamenti con i fabbisogni in corso di rideterminazione alla luce dell'adeguamento del piano ospedaliero di cui al DCA n. 49/2010 agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera ex art. 15, comma 3, lett. c) del D.L. 6/7/2012, n. 95, convertito dalla legge 7/8/2012, n. 135, già approvati in Conferenza Permanente ed in corso di adozione con decreto ministeriale
4. di trasmettere copia del presente decreto all'ASL di Salerno per i provvedimenti di rispettiva competenza e per la notifica alla Struttura interessata;
5. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio sanitario regionale per quanto di competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Il Capo Dipartimento della Salute
e delle Risorse Naturali
Prof. Ferdinando Romano

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario
Prof. Ettore Cinque

Il Direttore Generale della Tutela della Salute e C.S.S.
Dott. Mario Vasco

Il Funzionario P.O.
Avv. Lucio Podda

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro